

IL GOVERNO DI MONTEROTONDO TRA SETTE E OTTOCENTO

SALVATORE G. VICARIO

Il periodo storico, iniziato il 14 luglio 1789 con la presa della Bastiglia e chiuso con la definitiva sconfitta di Napoleone e la Restaurazione al termine del Congresso di Vienna, non è stato senza risvolti di qualche rilievo per la comunità di Monterotondo, anche se poco se ne era parlato nella saggistica locale. Io stesso avevo fatto un semplice cenno nel mio *Monterotondo in Sabina*¹.

Un impulso alla ricerca mirata di tale momento storico venne dalla pubblicazione di un saggio della dott. Maria Veneziano, che aveva discusso l'argomento come tesi di laurea²; in seguito sono stati pubblicati altri contributi³ che hanno apportato una luce nuova sull'intero argomento.

Questo mio ulteriore saggio viene ad evidenziare un aspetto particolare dell'animo umano, oltre naturalmente ad arricchire il contesto storico nel quale gli avvenimenti si concretizzarono: quello dell'egoismo o del tentativo di ricavare un utile immediato dalla caduta in disgrazia dei personaggi del passato ordinamento sociale.

Il documento che segnalo tramanda una serie di processi ai quali fu sottoposto Ottavio Sampaolo, governatore di Monterotondo sino al 1815: un amministratore che dovette essere molto oculato e prudente, almeno a leggere gli attestati che nel tempo gli furono rilasciati⁴:

— *Al Molto Illustre, ed Eccellente Signore, il Governatore di Monterotondo*

Molto Illustre, ed Eccellente Signore, Ho gradito la spedizione, che Ella mi ha fatto per raggiuagliarmi di quanto è accaduto nell'occasione del passaggio delle Truppe Napolitane, e sento con somma sodisfazione, che il tutto sia andato senza rimarcabile disordine. Non vi è alcuna apparenza di nuovo passaggio di Truppe – Un altro distaccamento di 1500. uomini era già giunto in Fondi per marciare avanti, ma sono già quattro giorni, che ha retroceduto verso Capua. Nel caso di un nuovo passaggio (che per ora non viene preveduto) Ella si comporti con somma prudenza, niente operando, che si opponga alle loro operazioni mantenendosi poi in tutto il resto passivamente, giacché il S. Padre, com'Ella saprà; non ha prestato il suo consenso per un tale passaggio, E con stima le auguro ogni bene.

Di V. S.

Roma Primo Aprile 1815.

Signor Governatore di Monte Rotondo.

Affmo per servirlo

A. Rivarola Delegato.

— *Molto Illustre, ed Ec-mo Signore*

Sento colla massima sodisfazione, che il passaggio delle Truppe Napolitane per codesto Paese sia accaduto colla somma tranquillità. Compatisco l'incomodo di que Cittadini, i quali oltre il Casermaggio hanno dovuto anche somministrare qualche somma. Non manchi in si-

mili avvenimenti di darmi sempre i solleciti raggiugli, che mentre fanno onore alla sua diligenza, sono anche necessarj per le pubbliche viste di chi governa. Con la solita sincera stima mi confermo.

Di V. S.

Roma 12. Aprile 1815

Affmo per servirlo

A. Rivarola Delegato.

— *Al Molto Illustre, ed Eccellente Signore*

Il Signor Governatore di Monte Rotondo

Dal raggiuglio, ch'Ella mi fa del passaggio improvviso per codesto Paese di Tremila Austriaci ho motivo di essere contento della sua energia, e della prudenza colla quale ha saputo supplire ad ogni urgenza con sodisfazione dei comandanti della truppa, e con tranquillità di codesta Popolazione.

Non só se potrà accadere altro passaggio, ma nel caso sia per avvenire Ella faccia uso della Sua solita abilità potendo ancora dirigersi a Monsignor Tesoriere per concertare l'intervento di un Fornitore che Ella mi richiede, affinché possa coadiuvare, ed accorrere agli oggetti di cui è mancante codesta Popolazione. Intanto con sincera stima mi confermo

Di V. S.

Roma 20. Maggio 1815

P.S. Ho ricevuto la sua del 19. corrente coll'annesso Plico, che già ho spedito alla sua direzione.

Signor Governatore di Monte Rotondo.

Affmo pe servirla

A. Rivarola Delegato.

Ho fatto precedere queste lettere intercorse tra il governatore Sampaolo e il delegato Rivarola per rendere edotto il lettore della stima della quale godeva presso il governo provvisorio il nostro personaggio⁵, rettitudine che tuttavia non gli fece concedere grazia da parte dei nuovi potenti: al momento della discussione delle Cause delle quali scrivo nel presente saggio, egli era costretto in carcere a Roma.

Allorché nella gestione pubblica avvengono sconvolgimenti di potere, avviene sempre che si presenti il profittatore o, peggio, lo sciacallo.

Accadde infatti che il ritorno del comune di Monterotondo sotto il potere papale portò alla sostituzione del governatore. Questi, lasciando l'incarico, con estremo scrupolo, lasciò pure tutti i documenti al loro posto e ne fece le relative consegne: consegnò finanche i fascicoli degli "atti criminali" intentati contro di lui da alcuni furfantelli che sembra avessero pensato di approfittare delle circostanze politiche per ottenere facili guadagni.

Fra i documenti infatti si ritrova la seguente relazione:

Col presente sia noto a tutti, come io infrascritto Notaro pubblico, e Cancelliere Generale di questa Terra di



Monterotondo in occasione del mio ritorno in questo Tribunale dopo il Mese di Ottobre dell'anno scorso 1815., ho ritrovato nelle Cammere di abitazione del Signor Governatore Ottavio Sampaolo molti Atti Criminali, ed altre carti spettanti a questo Tribunale, come Processi, Lettere, Editto _tc.; quali cose le posi tutte in questa Cancelleria, ove al presente esistono, e si conservano unitamente alle altre dello stesso tenore.

Certifico inoltre, che tra i Processi Criminali ve n'è uno fabricato a carico di Giovanni Luminari, ed altro a carico di Marcello Giovannetti per querela esposta da Gio: Battista Paolucci Guardiano di Cretone; Altro a carico di un tal Vincenzo N. Guardiano del Signor Enea Silvio Belli. In ossequio della verità ne ho fatto la presente dichiarazione munita del mio Sigillo Notarile.

In fede &c.

Monte Rotondo questo dì 28. Maggio 1816

Così è Lorenzo Mastrogiacomo Notaro pubblico, e Cancelliere Generale Baronalo rog. &c.

Loco + Signi

Tra le varie cartelle venne fuori pure un *Sindacato del Governatore Ottavio Sampaolo*, nel quale si potevano leggere una serie di contestazioni contro l'operato del decaduto Governatore con richiesta di relativo indennizzo, come si ricava dal documento:

NEL NOME DI DIO AMEN. Noi sottoscritti Giudici Sindacatori eletti dal pubblico Consiglio del dì 4. Novembre 1816. Per dare il nostro Giudizio alle petizioni del Sindacato a carico del Signor Ottavio Sampaolo già Governatore, come da Ordine della Sagra Consulta, quale comunicato a questo Signor Vice Governatore per ordine dell'Illustrissimo Signor Avvocato Biagioli Uditore di Sua Eccellenza il Sig. Duca di Monte Rotondo, ed es-

sendosi portati nella Segreteria di questa Illustrissima Comunità, ci sono state presentate dal Signor Segretario di detta Comunità descritte in un libro legato intitolato libro dei Sindacati &c. ed abbiamo ritrovate le seguenti Petizioni, e sono....


Di seguito vengono riportate tutte le lagnanze di Giovanni Luminari, Fortunato Stramaccia che agiva per conto del fratello Silvestro, Francesco Paziani, Andrea Salvatori, Gregorio Bigliocchi e Vincenzo Vitali.

È istruttivo rileggere la sentenza con la quale il Sampaolo veniva scagionato da tutte le accuse:

Eminentissimi, e Reverendissimi Signori.

Propostasi la presente Causa nel giorno 13. dello scorso Mese di Agosto credettero l'Eminenze Vostre Reverendissime di rescrivere = *Dilata, & ad D. Secretarium cum Auditore Baronia, & ad mentem =*, e la mente si fu che il Governatore Sampaolo fosse costretto a rendere il Sindacato per mezzo di Procuratore nel termine di otto giorni, e rimetterlo al Sagro Tribunale, fermo rimanendo il precetto di aver Roma per Carcere.

Sotto il giorno 3. del consecutivo Settembre lo stesso Sagro Tribunale essendosi degnato, per eccesso di benignità, di esaudire la supplica del Governatore Sampaolo, che richiedeva di trovarsi presente al Sindacato, ordinò, che lo stesso Sampaolo, prestata un'ideona Si-




gurtà di tornare il Roma, accedesse in Monte Rotondo, e nel termine di 15. giorni rendesse il Sindacato, ed anche questo secondo Rescritto fù mitigato, mentre si ordinò, che la Sigurtà cadesse sopra Persona onesta, e possidente, onde fù formalmente esibita *il primo del corrente Novembre*, ed immediatamente si trasferì in Monte Rotondo, dove presentata la Lettera di accompagnamento dell'Uditore del rispettabilissimo Signor Principe di Piombino, fu il tutto disposto per venire a tal'atto.

Difatti nel giorno di *Lunedì 4.* del corrente Novembre fu celebrato il pubblico Consiglio nel quale si scelse i Giudici Sindacatori, *Sommario Addizionale numer. 1. lett. A.*, e subito si incominciarono a ricevere i Reclami, come rilevasi *dal citato Sommario num. 1.*, ed il giorno 9. si emanò dai Giudici la loro Sentenza. Questa Sentenza non avrebbe bisogno, che di due semplici riflessioni; ma ciò non ostante per maggior chiarezza dell'affare, e perché risulti in modo particolare la persecuzione eccitata contro l'onorato Governatore Sampaolo, ci faremo un dovere di parlare separatamente sopra ciascun capo di reclamo, sicuri che il Sagra Tribunale non potrà a meno di assolvere in tutte le parti il divisato Sampaolo, e di ordinare a di lui favore *una rigorosa emenda di danni*, conforme si torna umilmente a supplicare.

Di seguito dai Giudici Sindacatori sono stati esposti e analizzati i singoli casi con il riepilogo dei reclami dei querelanti e le risultanze degli accertamenti:


- GIOVANNI LUMINARI - (...) Questo buon Galantuomo espose, come al citato *Sommario Addizionale num. 1, lett. B = ivi = Nel medesimo sopradetto giorno è comparso Giovanni Luminari, ed ha esposto, che calunniato da due Persone incognite con querela in questa Curia Baronale per una supposta consegna di Somara, venne in seguito carcerato senza alcuna prova, e nonostante la fuga dei due incogniti Calunniatori fù trattenuto in Carcere, e severamente esaminato dall'in allora Signor Governatore Sampaolo; ritrovato del tutto innocente, ciò non ostante per uscire gli furono fatte pagare due piastre per le mani del Signor Antonio Morè. Una tale carcerazione, ed un tal pagamento fù tutto un abuso d'ufficio, onde il Ricorrente fa istanza non solo per il danaro indebitamente pagato, ma ancora per li danni sofferti avendo la sementa sul taglio. Di tutto ciò ne fece ricorso in S. Consulta, dal quale, e dal Processo fatto più diffusamente risulta la verità =*
- La falsità, e l'ingiustizia di questa petizione ben si ravvisa non solo da quanto si disse per parte nostra nel passato *Ristretto ai /.* di sopra richiamati, ma inoltre da quanto brevemente si ripete, e da ciò che hanno risolto i Giudici sindacatori. Si ripete pertanto, che il Luminari fù querelato a titolo di truffa di una Somara da quel Bruttone, che sostenne avere il Luminari promesso di custodirla, cosa che non seppe il divisato Luminari impugnare; che egli con ridicoli pretesti pretese di dimostrare, che non avea tal Somara ricevuto; che chiamato dal Governatore alla presenza del Bruttone li fù prefisso un termine per accomodarsi col Querelante, che più non comparve, ne fece in alcun modo quietare l'affare; che il Governatore alle nuove insistenze del que-



relante dovette per necessità farlo arrestare, che per parte del Luminari fù presentata supplica allo stesso Governatore, affinché facesse dimettere col = *facta obligatione per oratorem de se repraesentando, novis, @ non novis supervenientibus iudiciis* =, onde tutto il falso esposto nello stragiudiziale, e nell'informativo, altro non è, che una esagerazione dei fatti, *con aver tacito circostanze particolari*, fomentate da quei Signori Priori, ed altri inimici della verità, alli quali è piaciuto contro ogni dovere, e contro la Giustizia stessa, di procurare la rovina del Governatore.

- In ordine poi alla ripetizione delli decantati scudi due pagati dal Luminari per le spese, ed alla pretesa reintegrazione de danni la calunnia è piucchè evidente, mentre le spese sorpassavano *li scudi due*, e li danni non sono, che una chimera, ed un sogno poichè nello *Stragiudiziale*, e nell'*Informativo* sostenne, che avea dovuto dimettere il lavoro per la zappatura del Granturco, ed ora nella sua comparsa sostiene aver sofferto tali danni = *per avere la sementa sul taglio* =, il che ripugna al fatto, mentre alli 27. di Maggio, giorno in cui sortì dal Carcere, veruna sementa poteva essere sul taglio. Meritamente per tanto i Giudici Sindacatori assolverterò il S. Paolo dalle petizioni del divisato Luminari adducendo quelle ragioni, che si leggono al citato *Sommario Addizionale num. 1, lett. L. = ivi =*

Giovanni Luminari ha reclamato di aver pagato scudi due al Signor Sampaolo per una calunnia, che gli fù data da due persone incognite in questa Curia



Baronale, ed abbenchè esso Luminari non ci abbia somministrato altre prove, ci siamo dati la pena di riscontrare il Processo esistente in questa Cancelleria Baronale, dove ne abbiamo trovato l'esposto, ed in mezzo foglio il suo Costituto neppur compito, forse mancante per mancare l'altro mezzo foglio, non ci siamo dati altra pena avendo ritrovato una supplica fatta a nome di Giovanni Luminari al signor Governatore Sampaolo, dove domandava l'abilitazione e la sua scarcerazione = Foris = alla Supplica = A di 27. Maggio 1815. Facta obligatione per Oratorem de se repraesentando ad carceres, novis, @ non novis super-ventientibus iuditiis mandavit excarcerari =

= O Sampaolo Giubermator = Interpellato questo attuale Cancelliere per risapere cosa portava di emolumento alla Curia un tal rescritto, il medesimo ci asserì non esserci tassa, ma in cose simili interpellato l'Uditore del Signor Duca, rispose, che l'esibita del memoriale, e rascritto arano Paoli sedici, e Bajocchi cinque. Sicchè l'obbligò, ed altro portava più delli scudi due, sicchè di questa petizione assolviamo il Signor Sampaolo. =

– Non sappiamo pertanto se possa più sostenersi dal Luminari, o per meglio dire dalli di lui Fautori, che tanto fracasso han fatto contro il povero Governatore, la calunnia, che ha dato moto allo stragiudiziale, ed al-

l'informativo, tanto se si riguarda il PRETESO CARPICCIO del Governatore, che si decantava, quanto, se si discorre della inesistenza del Processo, come pure sulla pretesa estorsione delli scudi 2, e finalmente sopra la pretesa reintegrazione dei danni, subito che costa, che il Sampaolo procedette a querela della Parte, fù formato il Processo, che esiste in Cancelleria dimise il Luminari dietro la Supplica da esso esibita per l'abilitazione, prese un pagamento minore degli emolumenti a Lui dovuti, e non costa delli sognati, ed ideali danni; e perciò non si può dubitare, che la singolar giustizia del Supremo Tribunale, oltre alla conferma della Sentenza dei Giudici Sindacatori, condannerà il Luminari, e di lui aderenti a reintegrare l'onorato Sampaolo di tutti i danni, e spese sofferte.

A conclusione di questo primo processo, si impone una considerazione morale che investe l'aspetto più retrivo dell'animo umano; il Luminari, infatti, in tutto questo conflitto giudiziario è figura assolutamente secondaria; è la classica foglia che vola, dopo un uragano fomentato in odio a un personaggio già potente, scalzato da eventi più grandi, da altri potentati locali, i quali, attraverso il tapino, intendevano vendicarsi di qualche pretesa cortesia – forse illegale o comunque scorretta – non esaudita. Si legge infatti a chiare note nel contesto della sentenza: "Tutto il falso esposto altro non è che una esagerazione dei fatti, fomentata da quei Signori Priori ed altri inimici della verità".

Mi guardo bene dal dire che queste cose avvenissero solo in quel tempo contrassegnato dalla miseria; l'episodio che narro qui di seguito capitò a me che scrivo il 19 ottobre 1972. Vuole essere testimonianza che i cosiddetti "potenti", se pigmei morali, anche nel momento della "potenza" ne mantengono la modesta struttura mentale.

Ero a cena in casa di un grande clinico insieme con personaggi ben noti nel campo dell'arte e della giurisprudenza. Al levar delle mense saltò fuori la discussione su un certo quadro di Caravaggio che, pochi giorni dopo questo incontro, sarà agli onori della cronaca (cfr. Paolo Pavolini, *Caravaggio? Favorisca in questura*, in *L'Espresso*, rubrica "cronache dell'arte", 29.X.72, p. 14). Lo storico dell'arte sosteneva di non sapere nulla di tale quadro; si parlava di un tal S., protetto dalle alte sfere, creatura dell'on. E. e avversario del sen. A.F.; il S. era descritto, unanimemente, come personaggio affarista e ignorante.

L'avvocato B., a conferma del giudizio dello storico dell'arte, citava un episodio occorsogli di recente. Il S., che gli era stato presentato qualche tempo prima, si era recato nel suo studio con un suo subalterno. Questi vi era stato condotto per sporgere una denuncia contro un maresciallo dell'Arma.

L'avvocato, a bruciapelo, chiese a questo magazzino quali motivi di odio lo spingessero contro il militare e ne ebbe, per imbarazzata risposta, che a lui del maresciallo non gliene fregava proprio niente, ma che lo costringeva a sporgerla il S.

Il S., allora, perdendo la calma, investì l'avvocato B., facendogli notare che lui era un avvocato, lo rassicurava che

a saldare ogni parcella avrebbe provveduto personalmente: spiegava che dal maresciallo lui aveva dovuto subire un affronto e che “voleva stritolarlo”.

L'avvocato B. commentò allora: *Non poteva capitarmi migliore occasione per ripagarmi del fatto che non avevo capito subito di avere a che fare con un lazzarone. Fui ben felice di poterlo cacciare via dal mio studio a male parole.*

Purtroppo di personaggi simili è sempre pieno il mondo; gli esempi che seguono, ancora del periodo della Restaurazione, sono eloquenti:

- FORTUNATO STRAMACCIA - Un nuovo pretendente per nome Fortunato Stramaccia si presentò nel Sindacato a reclamare contro il Governatore Sampaolo in nome del suo fratello Silvestro la restituzione di scudi 2., come al citato *Sommario*, num. 2, lett. C = *ivi* = *È comparso Fortunato Stramaccia, ed a nome di Silvestro suo Fratello fa istanza per la restituzione di scudi due indebitamente pagati, perché citati a comparire in giudizio la mattina del giorno della Purificazione, a motivo, che non comparve, il Signor Governatore Sampaolo la mattina seguente gli spedì il Mandato, lo fece arrestare, e gli fè pagare scudi due, presenti Testimonj Domenico Pichini, e Signore Giovanni Segreti* = Dopo avere i Giudici sindacatori esaminato la petizione dello Stramaccia, e verificata la falsità dell'ideale arresto, che cadde unicamente sopra una cavalla avendo inteso le ragioni del Sampaolo, ed avendo verificato quanto lo stesso Sampaolo seppe addurre in sua difesa, non poterono a meno di assolverlo, come lo stesso faranno l'Eminenze Vostre Reverendissime per le stesse ragioni addotte nella divisata Sentenza Sindacatoria al citato *Sommario* num. primo, lett. M. = *ivi* = [...] *Sentito il med. Sig. Sampaolo asserì aver pagato in forza di un giudizio contro il Stramaccia di sospetto di fuga, ed infatti rincontrato da noi detto Giudizio abbiamo ritrovato sotto il dì 2. Febbraio 1815. citato Silvestro Stramaccia a comparire ad ora certa avanti il Signor Governatore, ed a pagare scudo uno prezzo di scarzica per far capanne = Nec non cavendum alias mandatum suspicionis fugae = ad istanza di Luigi Cecchini, ed il 3. detto fù spedito, ed eseguito sopra una Cavalla di pertinenza dello Stramaccia, che fatto il calcolo da Noi del prezzo della Paglia e spese di Curia fatte da Cecchini, che ne fù reintegrato, e mandato di rilasso forma la somma di scudi due e baj: dieci. Sicchè dichiariamo tal petizione essere di niun valore, ed assolviamo il Signor Sampaolo da tal petizione.*
- FRANCESCO PAZIANI - Non contenti gl'inimici del Governatore Sampaolo di aver fatto comparire tanto nello *Stragiudiziale*, che nell'*Informativo* Francesco Paziani detto *Minucchetto* con calunniose imputazioni, che furono pienamente smentite nel passato nostro *Ristretto* // 25. e 26., hanno voluto, che nuovamente sortisse in iscena nel Sindacato. Esso dunque ha affacciato tre petizioni.
- La prima al citato *Som*: num. 1, Lett. D. *ivi* = *è comparso Francesco Paziani, ed espone di avere sofferta la Carcerazione nel dì 18. Luglio 1814. per pretesa complicità del delitto di gravidanza in persona di Teresa Vedova Baruti, e successivo infanticidio per ope-*

*ra di Carlo Amici. Dopo il lasso di due Mesi, e più di carcerazione, conosciutasi l'innocenza dell'Esponente ne risultando alcuna prova favorevole al Fisco fù dimesso dal Carcere, e condannato al pagamento di scudi sei al Signor Governatore Sampaolo, e scudi quattro, ed una quarta di grano al Bergello benchè del grano fù in porzione il Signor Sampaolo. Se dunque l'Esponente fosse stato reo complice dello stesso delitto avrebbe subito la pena dell'Amici, e della Baruti, se innocente, e per questa causa dimesso dal Carcere, e perché condannarlo a sì vistosa penale? Fa istanza pertanto per tal somma indebitamente percetta, e si protesta per tutti li danni impunemente sofferti dall'Esponente durante l'ingiusta carcerazione, ed in tutto, e per tutto si riporta all'esposto fatto avanti all'Ill.imo Signor Governatore di Collevocchio. Quanto strana, ed insultante sia questa prima pretenzione si riconosce a colpo d'occhio. Primieramente il Governatore Sampaolo non ebbe parte nella sua Carcerazione, come esso stesso depose avanti il detto Signor Governatore di Collevocchio, *Processo* fol. 37. *ivi* = *Dice, che quando il Signor Governatore Sampaolo prese possesso del Governo do Monte Rotondo EE. stava in Segreta perché creduto complice dell'Infanticidio commesso da Teresa Baruti, etc.* Se dunque non fù il Governatore Sampaolo quello, che lo fece carcerare, come protestasi contro di lui per i danni sofferti durante l'ingiusta carcerazione? La cosa è veramente sorprendente. Diriga dunque la sua protesta contro l'Accusatore, ò contro questo Supremo Consesso, che è stato il Giudice della Causa, ma cessino una volta le persecuzioni contro un'Innocente.*

- *Secondariamente* discorrendo della calunnia del preteso pagamento di scudi sei, e del grano, di cui si vuole partecipasse col Bargello, sostenendo il Sampaolo onoratamente l'impostura, conveniva, che il Paziani giustificasse la sua assertiva, onde non avendo potuto in conto alcuno ciò effettuare, per tratto di Giustizia fu lo stesso Sampaolo ASSOLUTO, come al detto *Sommario*, num. 1, lett. N. *ivi* = *È comparso Francesco Paziani alias Minucchetto, ed ha esposto di essere stato carcerato li 18. Luglio 1814. per pretesa complicità d'Infanticidio, che dopo il lasso di molti gironi fù dimesso, e dice aver pagato scudi quattro al Signor Governatore sudetto, e quarta una grano a Celestino Camusi Bargello, ma non avendoci somministrata alcuna prova assolviamo il Sampaolo da detta Petizione. La seconda petizione egualmente insussistente, e calunniosa, leggesi al detto *Sommario* num. 1, lett. E. *ivi* = *Espone inoltre che per aver prese tre frasche di ginestra trovate tagliate nell'ara di Salvatore Picarelli in Vocabolo Discreti confinante col Terreno di Rocco Frezza fù carcerato con ordine del Signor Governatore Sampaolo, e condannato al pagamento di scudi tre, e bajocchi 20. al Governatore, e bajocchi 60. al Bargello. Qual pagamento per essere indoveroso, e contrario alla disposizione dello Statuto Municipale fa istanza per la restituzione, e per li danni* = Esaminati dai Giudici Sindacatori questa seconda petizione del Minucchetto, e rilevatosi, che trattavasi DI UN FURTO, e la cosa non era come supponeva l'Esponente ASSOLVETTERO il Governatore Sampaolo, come rilevasi dal tante volte citato *Sommario* num. primo, lett. O. *ivi* = *Espo-**

ne il suddetto Paziani per aver presa certa ginestra nell'Ara di Salvatore Picarelli, ed il Signor Governatore gli fece pagare scudi tre e baj. 25., e non avendoci somministrata alcuna prova, ed all'incontro conoscendo noi essere una querela di furto, che a tenore de bandi non è stato gravato, e però assolviamo detto Signor Governatore Sampaolo su questo secondo esposto.

- Finalmente lo stesso Paziani colla terza sua petizione espose come alla lettera F. *ivi* = *Che andando esso creditore di Teresa Vedova Baruti nella somma di scudi 12. 80. fù esatta tal somma dal Signor Governatore Sampaolo, e consegnati all'Esponente soli scudi 10., ed il residuo; oltre bajocchi 90. sborzati del proprio per spese fatte, fu ritenuto dal Signor Governatore Sampaolo, dicendo, che sarebbero serviti per il Caffè, e l'acquavite. Fa pertanto istanza come sopra, etc. = Se ideali, insussistenti, e calunniosi furono le due prime petizioni del Minuccetto, questa terza e veramente particolare.*

In primo luogo esaminato il petizionario al Processo fol. 37. e seguente, non ebbe egli il coraggio di avanzare simile petizione, onde ora per la prima volta la deduce a fronte della Ricevuta esistente al passato Sommario num. 5., quali l'Eminenze Vostre Reverendissime potranno rincontrare tra li Documenti originali lasciati presso Monsignore Illustrissimo, e Reverendissimo Ponente; che perciò essendo la calunni sfacciata, con tutta ragione i Giudici Sindacatori assolverterò il Governatore Sampaolo, come al citato Sommario num. 1., lettera P. *ivi* = *Ha parimenti detto Paziani esposto di essere reindennizzato, di denari, che pagò Luca Betti, come Amministratore dei Beni della Baruti, e Pupilli per un suo credito di scudi dodici, avendoci fatto costare il Signor Sampaolo la ricevuta del Paziani riconosciuta dal Notaro Giavanni Cenni in un Sommario stampato diretto alla S. Consulta asserendo *ivi* l'originale averlo consegnato al Ponente di detta S. Consulta, e però assolviamo il Signor Sampaolo da questa terza petizione del Paziani.*

Non v'è dubbio che dopo la sua destituzione, il Sampaolo abbia subito una vera persecuzione giudiziaria, istigata da gruppi di nativi che forse mal sopportarono la presenza di un "forestiero" al Governatorato della Città; è un vezzo che in buona parte si è perpetuato nei secoli. Ma non è specifico di Monterotondo: ogni volta che in un contesto sociale si sono stratificate delle costumanze, ma soprattutto si sono stabilizzati dei privilegi, i favoriti, tali costumanze e tali privilegi, hanno sempre difeso con le unghie e con i denti, spesso facendo pure... carte false! Esemplare è quest'ennesimo procedimento.

- VINCENZO VITALI - Questi e uno di quei Signori Priori, che colla loro ideale Informazione procurarono pregiudicare l'onorato Sampaolo, e conculcando la giustizia seppa con artificio il più sopraffino alterare nel suo esame tutti i fatti, come al Processo fol. 25. tergo al 31. tergo. Nel sindacato ripeté parte del suo esame colla comparsa, che leggesi al già detto Sommario numero primo Lt. I. = *ivi* = *È comparso il Signor Vincenzo Vitali, ed espone, che circa due anni sono gli uscirono*

due animali neri dalla sua Stalletta ed immediatamente gli furono presi dai Birri, e per grazia il Signor Governatore Sampaolo contro le Leggi dello statuto approvato in forma specifica, quali sono, che debbano pagarsi soldi cinque, volle uno scudo il Governatore, e cinque paoli li Birri. Onde fa istanza per la restituzione, come dal Processo del Signor Governatore di colle Vecchio al quale, etc...

I Signori Giudici Sindacatori avendo inteso le ragioni del Sampaolo, che gli mostrò l'Editto del Barone emanato li 27. Giugno 1808⁶ esistente nella pubblica Segreteria, e registrato al nostro passato Sommario numero 7. in questa parte si disimpegnarono, e rimisero la decisione di questo affare al Supremo Tribunale per ragione dell'Editto medesimo, come all'ultimo capo della loro Sentenza al citato Sommario numero primo Lettera S. e T. Non si può che lodare in questa parte il loro giudicato, giacchè prudentemente hanno rimessa la cognizione di questo affare al Supremo Tribunale, ma biasimar si deve assolutamente la parte antecedente, nella quale condannarono il Sampaolo alla restituzione di scudi 3. a favore di Gregorio Bigliocchi, nonostante l'Editto dei 3. Novembre 1742 approvato dal Sagro Tribunale li 5. Ottobre 1743⁷, mentre anche questa cognizione doveva rimettersi all'Eminenze VV. Reverendissime, le quali, con la somma loro penetrazione, e singolar giustizia decideranno due cose:

La prima se il Barone di Monterotondo avesse, ed abbia diritto a vantaggio dei suoi Sudditi, e per il bene dei medesimi, di pubblicare, e fare osservare simili Editti.

La seconda se l'innocente Governator Sampaolo seguendo le tracce dei suoi Antecessori abbia percetto onoratamente dal Bigliocchi scudi 3. in luogo di 4. e dal Vitali scudi 1. in luogo di scudi 2. dichiarando se tali percezioni possono chiamarsi oneste, miti, e doverose, oppure indebite estorsioni, ed aggravj, come ingiustamente si pretende in contrario, supplicando umilmente l'EE. VV. Reverendissime a prendere in seria considerazione, che non è il vile oggetto di quattro scudi, quello, che forma il cardine della questione, ma unicamente è la baldanza dei Cittadini di Monte Rotondo, che pretende sottrarsi dalla Giurisdizione del Barone, e dalla di lui dipendenza, volendo sotto il pretesto di querelarsi contro il Sampaolo annientare li di lui Editti, e restringere la sua Giurisdizione.

Avendo noi terminato di ribattere le pretenzioni affacciate da coloro, che sono comparsi nel Sindacato per sempre più inveire contro l'onorato Sampaolo, stimiamo inutile ulteriormente diffonderci sopra le altre pretese mancanze, poiché nel passato nostro Ristretto, ci siamo dati carico di minutamente confutare, e ciò per la ragione di non renderci soverchiamente importuni presso l'EE. VV. Reverendissime dalla specchiata Religione, e Giustizia, delle quali non possiamo dubitare, che il povero Sampaolo verrà pienamente assoluto, e reintegrato di tutti li danni, e spese sofferte:

Laonde &c. Carlo Lang Procuratore de Poveri per la Carità

La lettura di questi scontri legali, come sin qui evidenziata, se considerata nella sua irrisoria consistenza, a me sembrerebbe riduttiva e miserabilmente deprimente. For-

se, quindi, si dovrebbe poter ricercare e trovare motivi più profondi e validi, da incastonare nel travaglio sociale del momento. Questi accadimenti infatti si verificavano in un periodo storico in sommovimento, mentre l'illuminismo aveva smosso le coscienze e le convulsioni conseguenti alla Rivoluzione francese avevano dato un senso nuovo al vivere comunitario. Tale vento di rinnovamento, tuttavia, non turbava affatto i comportamenti dei feudatari, i quali continuavano a difendere con ogni mezzo i diritti acquisiti durante secoli di dominio, raramente magnanimo.

È il caso di ricordare quanto scriveva il Leicht⁸ parlando dei soprusi ai quali erano spesso soggetti i vassalli nel "feudo": "...i baroni, non contenti dei numerosi balzelli e d'infinito prestazioni personali, v'aggiunsero altre gra-

vezze abusive... Fra questi abusi il più celebre è lo *Jus cunnatici...*".

Ora, per essersi in queste vicende pesantemente impegnati i Signori Priori, come si ricava da vari passaggi del contesto dei procedimenti, è da presumere che in realtà il Governatore Ottavio Sampaolo doveva rappresentare solo il falso obiettivo.

A me sembra quindi di potere affermare che i priori, rappresentanti dei diritti della Comunità, ricercassero e battessero, invece, quelle strade legali, appigliandosi a ogni cavillo, vero o inventato, al fine di riuscire a inficiare i secolari diritti del feudatario, il quale a sua volta, con tutti gli espedienti che le leggi vigenti mettevano a sua disposizione, tentava di arginare la ormai prevedibile sua definitiva rovina.

1) Ed. Rondine dell'A.I.P.C., Roma 1970, pp. 129-130.

2) VENEZIANO, M., *Il governo di Monterotondo nel periodo della restaurazione*, in "AANSA 1999", pp. 90-114.

3) FABRI, R., *Il feudo di Monterotondo al tempo del Duca Grillo*, Monterotondo 1998: questo prezioso volumetto avrebbe necessità impellente dell'arricchimento con una carta topografica minuziosa; allo stato attuale, facendo tesoro del solo testo, l'opera può essere compresa nella sua interezza esclusivamente dai pochissimi esperti conoscitori dei siti monterotondesi; VICARIO, S.G., *I Grillo e Monterotondo*, in "AANSA 2001", pp. 78-89; MUSMECI, P., *Il casato dei Grillo ed il ramo dei Mondragone*, in "AANSA 2002", pp. 149-156; VICARIO, *Contributo alla storia municipale di Monterotondo*, in "AANSA 2004", pp. 73-75.

4) Nella riproduzione dei testi mi sono sforzato di mantenere l'ortografia e la punteggiatura originali.

5) I documenti riportati fanno parte del Fondo Boncompagni, prot. 641 dell'Archivio Segreto Vaticano; è il caso di notare che il vasto capitolo che riguarda il turbine bellico europeo, iniziato nel nostro territorio con la instaurazione della Repubblica Romana (1798/99) e sino alla uscita di scena di Napoleone, non ha ancora uno studio sistematico come già realizzato in altri centri del Lazio (cfr: CIOLI, ROBERTA, *Acquapendente nella Repubblica Romana*, Grotte di Castro 2000).

6) EDITTO - Luigi Testa Cittadino Romano, dell'una, ed altra Legge Dottore, e per Sua Eccellenza Padrona il Signor D. Filippo Agapito Grillo Duca di Monte Rotondo, di detto Luogo Governatore.

Uno degli obblighi indispensabili ai quali è soggetto chi ha a se commessa la cura delle Popolazioni quello si è d'inflessibilmente invigilare per la conservazione della salute degli Individui, per la salubrità dell'Aria che si respira, motivo per cui imitando il costume annual-

mente praticato dai nostri Predecessori sulla pulizia delle Strade, Cantine, e Stalle, nonché la proibizione di ritenere l'Immondezzaia dentro l'Abitato l'esalazione dei quali siccome rende sempre più l'Aria nociva maggiormente in tempo di estate, ci siamo indotti a rinovare il presente.

Omissis &c. Intercetera.

Che sia ad ognuno come sopra proibito l'introdurre, e ritenere dentro l'abitato, o Circondario di questa Terra Animali Neri di qualunque genere, ed Età sotto qualsivoglia pretesto, anche di semplice transito, o di ritenerli nelle proprie Case, Cantine, o Tinelli in tempo di Notte SOTTO LE PENE COME SOPRA DI SCUDI TRE.

Avverta pertanto ciascuno di esattamente osservare quanto si contiene nel presente Editto, poiché contro li Trasgressori si procederà onninamente all'esecuzione delle pene come sopra comminate, anche per la prima volta per Inquisizione, & ex Officio a denuncia di un sol Testimonio, o in altro modo al Fisco più proficuo

Volendo Noi che il presente affisso &c..

Dato dalla Cancelleria Baronale di Monte Rotondo li 27. Giugno 1808.

Luigi Testa Governatore.

Pietro Ortenzi Notaro, e pro Cancelliere.

7) EDITTO - Gio: Battista Acquaroni dell'una, e dell'altra Legge Dottore e per l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Don Domenico Grillo Padrone Duca di Giuliano, e Monte Rotondo al presente Governatore &c.

Volendo S.E. Padrona provvedere opportunamente all'Indennità dei particolari suoi Vassalli, ed alla conservazione delle Strade esistenti in tutto il Territorio Vignato del suo Feudo di Monte Rotondo, che per l'addietro hanno sofferto danni intollerabili nei loro effetti dalli Bestiami, che vi s'introducevano, con pericolo ancora di rendere mal sicura la propria Vita per la temerità dei Custodi di detti Bestiami, di maniera tale, che sono stati astretti ad implorarne il rimedio con istanze, fervidissime fatti a Sua Eccellenza Padrona.

Per tanto d'ordine espresso della lodata Eccellenza Sua datoci a bocca, e con l'Autorità

del nostro Ufficio, ordiniamo, ed espressamente comandiamo a tutte, e singole prone a Noi immediatamente soggette, che no ardischino sotto qualsivoglia Causa, o pretesto andare, o mandare a pascere anche nei proprii ristretti, veruna sorta di Bestie Vaccine, Bovine, e Cavalline, ne quelle introdurre ne fare introdurre, a titolo di farle pascere nelle Strade del Territorio Vignato; e ristretto, sotto la pena di Scudo Uno per qualsivoglia Bestia Bovina, Vaccina, e Cavallina se sarà di giorno, e di Scudi DUE per Bestia, come sopra se sarà di Notte, d'applicarsi un terzo all'Accusatore, o Guardiano, Un terzo alla Comunità, ed una terzo al Giudice eseguento, e Contro gl'Introduttori, e danneggiatori si procederà anche per Via d'inquisizione col detto di un sol Testimonio, ed in altri casi sarà prestata tutta la fede al Guardiano, ed all'Accusatore col loro Giuramento a tenore della disposizione dello Statuto al Capitolo 6. fogl. 15.

Vogliamo pertanto, che il presente Editto affisso, e pubblicato nei Luoghi soliti abbia forza, e vigore come se fosse stato personalmente intimato,

In fede &c.

Monte Rotondo dalla nostra solita Residenza li 3. Novembre 1742.

Gio: Battista Acquaroni Governatore.

Io sottoscritto pubblico Mandatario di Monte Rotondo riferisco di avere affisso alla Porta di Piazza copia consimile del retroscritto Bando.

In fede &c.

Questo di 7. Novembre 1742

Agostino Moutoni mano propria.

A - Sotto li 5. Ottobre 1743 = *La Sagra Consulta approvò in tutto il detto Editto &c. e ciò dietro ricorso avanzatogli a nome del Popolo, e della Comunità.*

B - Sotto il giorno 13. Gennaio 1788. = *per ordine dell'Illustrissimo Signor Antonio Rossetti. Vice Duca fu rinnovato il detto Editto dal Governatore Matteo Leonardi.*

8) LEICHT, P.S., *Enc. Ital.*, vol. XV, p. 179, ad vocem.



* Il notiziario, iniziato negli "Annali" 1995, pubblica notizie relative a interventi e scavi regolari della Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio, a rinvenimenti occasionali e nuove acquisizioni su monumenti già noti. Alcune delle schede pubblicate si riferiscono a ritrovamenti recentissimi o a scavi ancora in corso, per cui devono necessariamente essere considerate note preliminari.

Al Soprintendente dott. Anna Maria Moretti e ai Funzionari di zona dott. Benedetta Adembi e dott. Alessandro Betori va il nostro più vivo ringraziamento per la loro liberalità.

MENTANA

Località Casali. Antica Nomentum Cisterna a cunicoli

Nel maggio 2005, un'indagine preventiva effettuata in via Lazio n. 10, a Casali di Mentana, in corrispondenza del km 21.400 della via Nomentana, ha riportato in luce i resti di una cisterna a cunicoli¹ pertinente all'antica *Nomentum*².

Già in passato lavori di sbancamento edilizi sui due lotti confinanti³ avevano distrutto gran parte dei cunicoli della cisterna e un pozzo⁴.

L'accesso, reso possibile dal cedimento della volta in un tratto del percorso, è ubicato alla profondità di circa m 3.50 e immette in una galleria percorribile lungo la quale si aprono vari ambienti con volta a botte, scavati nel tufo tenero (cappellaccio) e intonacati con uno spesso strato di intonaco alquanto chiaro in coccio pesto e polvere di marmo (*opus signinum*). Gli angoli di congiunzione tra le pareti sono rinforzati da un ulteriore cordolo anch'esso rivestito di *opus signinum*. Nell'intonaco sono chiaramente visibili le tracce lasciate dai livelli dell'acqua.

La struttura presenta elementi di estremo degrado; parte delle gallerie sono interessate da frane e infiltrazioni di radici che provocano il costante indebolimento dello strato geologico e il relativo distacco dell'intonaco.

L'intera superficie pavimentale della cisterna è coperta da uno strato di detriti proveniente da frane. Da un saggio effettuato all'ingresso, si può rilevare che anche il pavimento è rivestito da malta idraulica di colore bianco.

Data la complessità del sistema cunicolare la descrizione sotto riportata fa riferimento ai numeri e alle lettere riportate nel rilievo eseguito dai tecnici di Roma Sotterranea⁵.


– **Tratto 5-11:** scavato nel tufo, lungo m 10.03,

presenta notevoli infiltrazioni di radici e la caduta totale dell'intonaco. Il pavimento è coperto da detriti. Nel punto 11 si rileva una frana di materiale, pietrame, scampoli di tufo, laterizi, coppi e tegole, proveniente dall'alto. La direzione di frana e la tipologia del materiale potrebbero indicare l'originaria presenza di un pozzo.

– **Tratto 10-10a:** scavato nel tufo, lungo m 5.09. La parete destra è interessata da un notevole evento franoso, il materiale ingombra gran parte della galleria.

– **Tratto 10-10b:** scavato nel tufo, lungo m 2.65, presenta intonaco ben conservato sulla parete sinistra e sul fondo. Il pavimento è ingombro da detriti.

– **Tratto 9-9b:** scavato nel tufo, lungo m 2.85, è l'attuale ingresso. Privo della volta, quasi completamente ingombro di detriti, presenta lacerti di intonaco.



MENTANA, CASALI ➤

PLANIMETRIA E POSIZIONAMENTO